



# COMUNE DI FOLIGNO

## 12.11 SERVIZIO AMBIENTE

---

### ORDINANZA

**n. 943 del 03/11/2017**

**OGGETTO:** Piano regionale per la qualità dell'aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento dell'aria da polveri sottili nel comune di Foligno. Adeguamento dell'ordinanza nr. 12 del 03/02/2015 a seguito della installazione dei varchi elettronici nel centro storico.

### IL SINDACO

#### RICHIAMATE:

- l'ordinanza sindacale nr. 675 del 29/12/2014 avente ad oggetto "*Piano regionale per la qualità dell'aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento dell'aria da polveri sottili nel comune di Foligno*", emessa in attuazione al vigente piano per la qualità dell'aria, al fine di contenere le emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle polveri sottili, i cui contenuti sono integralmente richiamati;
- l'ordinanza sindacale nr. 12 del 27/01/2015 avente ad oggetto "Piano regionale per la qualità dell'aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento dell'aria da polveri sottili nel comune di Foligno. Modifiche e integrazioni dell'ordinanza nr. 675 del 29/12/2014";
- l'ordinanza sindacale nr. 18 del del 03/02/2015 avente ad oggetto "Ordinanza nr. 12 del 27 gennaio 2015. Modifiche e integrazioni.";
- l'ordinanza sindacale nr. 33 del 28/01/2016 avente ad oggetto "Piano regionale per la qualità dell'aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento dell'aria da polveri sottili nel comune di Foligno. Integrazione all'ordinanza sindacale n. 12 del 27/01/2015 e ss.mm.ii ai fini della definizione della cessazione delle condizione di emergenza";
- l'ordinanza sindacale nr. 693 del 21/11/2016 avente ad oggetto "piano regionale per la qualità dell'aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento dell'aria da polveri sottili nel comune di Foligno - Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 12 del 27/01/2015";

RILEVATO che il Comune di Foligno ha recentemente installato nel centro storico un nuovo sistema di varchi elettronici finalizzato a regolamentare in modo più efficace e puntuale il traffico veicolare e che tale innovazione ha richiesto un adeguamento della regolamentazione della zona a traffico limitato (Z.T.L.) in precedenza istituita;

CONSIDERATO che i sopra richiamati adeguamenti alla viabilità interna al centro storico comportano alcune incongruenze con le disposizioni dettate in attuazione del Piano regionale per la qualità dell'aria in oggetto, in quanto le limitazioni introdotte con la Z.T.L. risulterebbero

diverse e non sovrapponibili con quelle dettate dall'ord. 12 del 03/02/2015 e ss.mm. (punti 5 e 6), anche perché quest'ultima consentirebbe il transito ad alcune categorie di veicoli non ammessi nelle Z.T.L.;

RITENUTO necessario garantire la certezza applicativa dei provvedimenti in oggetto e la complementarità con gli altri atti emanati dal Comune di Foligno, con particolare riferimento a quelli in materia di regolamentazione del traffico;

RAVVISATA la necessità di integrare le modifiche introdotte con il presente provvedimento e quelle attuate con le ordinanze richiamate nelle premesse in un unico testo, al fine di facilitarne la lettura e l'applicazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 " Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

- la D.C.R. n. 466 del 9 febbraio 2005 con la quale la Regione Umbria ha approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria con il quale, tra le altre cose, è stata fatta una classificazione dell'intero territorio regionale in aree omogenee per problematiche di gestione degli inquinanti in atmosfera;

## ORDINA

1. A partire dal **primo novembre** fino al **trentuno marzo** di ogni anno, nelle giornate di **domenica** e **lunedì**, in tutto il territorio comunale delimitato dal perimetro identificato come **"Ambito di riduzione del traffico"** nell'allegato cartografico al presente provvedimento, è introdotto il **DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE NELLE FASCE ORARIE 8,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30** per le seguenti tipologie di veicoli:
  - **Autovetture Euro 0, Euro 1** (direttive 91/441/CEE; 93/59/CEE), **Euro 2** (direttive 91/542/CEE-B; 94/12/CEE; 96/1/CE; 96/44/CE; 96/69/CE; 98/77/CE;), **Euro 3** (direttive 98/69/CE; 98/77/CE rif. 98/69/CE; 99/96/CE; 99/102/CE rif. 98/69/CE; 2001/1/CE rif. 98/69/CE; 2001/27/CE; 2001/100/CE-A; 2002/80/CE- A; 2003/76/CE), **benzina e diesel**;
  - **Autoveicoli adibiti a trasporto merci Euro 0 a benzina e Diesel** non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE, **Euro 1 Diesel** non conformi alle direttive 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE;
  - **Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0** (non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999) ed **Euro 1** (ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 2002/51/CE fase A e 003/77/CE immatricolati prima del 01/01/2003);
2. Le limitazioni di cui al **punto 1** non si applicano ai veicoli il cui conducente, non residente nel Comune di Foligno, percorra la S.P. 444 da e per Montefalco, ai soli fini dell'attraversamento del perimetro di validità della presente ordinanza;
3. Le limitazioni di cui al **punto 1** non si applicano, inoltre, ai veicoli provenienti da Spello (lato Paciana, nuovo tratto stradale in prosecuzione di Via Vasari) e diretti a Bevagna per i quali è consentita la percorrenza di via Vasari, in direzione della S.S. 316;
4. Di stabilire il divieto di circolazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per tutti gli autoveicoli omologati in una classe inferiore o uguale ad "EURO 1" e per i motoveicoli non omologati ai sensi delle Direttive EURO 1 e successive nel centro storico del Comune di Foligno, così come definito nell'allegato cartografico al presente provvedimento (**perimetro "A" - Centro Storico**).
5. Di stabilire che il **"perimetro festivo del Centro Storico"** di cui all'ordinanza nr. 12 del 03/02/2015 è da intendersi coincidente con quello della **zona a traffico limitato (Z.T.L.)** e definito con i provvedimenti a tal fine emanati dal Comune di Foligno;
6. Di stabilire che la regolamentazione del **"perimetro festivo del Centro Storico"**, di cui al precedente punto **5**, viene definita attraverso i provvedimenti specifici in materia di Z.T.L. a tal fine emanati dal Comune di Foligno e ai quali si rimanda;

7. Di stabilire che l'accesso degli autoveicoli adibiti al trasporto merci e l'esecuzione delle relative operazioni di carico e scarico all'interno del Centro Storico (**perimetro "A" dell'allegato cartografico**) possono essere svolte esclusivamente dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 15,30 alle ore 17 di ogni giorno lavorativo.
8. Di stabilire che le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento stradale, nonché il transito dei mezzi a tal fine destinati, nelle vie dell'anello di comunicazione esterno (via IV Novembre, Viale XVI Giugno, Viale F.lli Bandiera, Viale N. Sauro, Viale Mezzetti, Viale F. Ottaviani, Viale C. Battisti), possono essere svolte esclusivamente al di fuori degli orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 9.00 e tra le ore 13.00 e le ore 14.00, fatta eccezione per i tratti stradali ove è già prevista la programmazione delle operazioni di pulizia e spazzamento, in determinati giorni e orari individuati con relativa segnaletica stradale;
9. Di applicare e far osservare da parte di tutti i cittadini, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le seguenti misure minime per la tutela e il risanamento dell'atmosfera:
  - abbassare le temperature di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati da impianti alimentati da combustibile non gassoso, che dovranno quindi risultare limitate, secondo la classificazione degli edifici di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm., così come modificato e parzialmente sostituito dal DPR 16 aprile 2013, n. 74, come sotto specificato:
    - **a massimi 19 °C negli edifici con classificazione:**
      - E.1 – residenze e assimilabili;
      - E.2 - uffici e assimilabili;
      - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
      - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
      - E.6 – attività sportive;
    - **a massimi 17 °C negli edifici con classificazione:**
      - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
10. Le disposizioni di cui al precedente punto 9 non si applicano agli edifici con classificazione E.3 adibiti a ospedali, cliniche a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
11. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto 9, gli edifici pubblici, qualora i relativi impianti utilizzino esclusivamente combustibili gassosi, dovranno comunque rispettare i limiti dei valori massimi della temperatura ambiente di 20° C + 2° C, così come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 74.
12. L'obbligo, nell'intero territorio comunale, di spegnimento dei motori dei mezzi adibiti al trasporto pubblico nelle fasi di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli adibiti al trasporto merci durante le fasi di carico e scarico, e dei motori degli altri veicoli in genere durante la sosta.
13. Di confermare le misure di emergenza già attuate dal Comune di Foligno e previste dal piano regionale della qualità dell'aria ("**Provvedimenti eccezionali di blocco del traffico**"), qualora la concentrazione di PM10, misurata dalla stazione della rete di monitoraggio regionale, risulti superiore al valore di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per tre giorni consecutivi e le previsioni a 72 ore sulle concentrazioni di PM10, eseguite da ARPA Umbria, facciano prevedere ulteriori tre superamenti del medesimo parametro; a tal fine si applicano le misure di limitazione al traffico indicate ai **punti 1 e 2 del presente provvedimento e nel perimetro ivi indicato ("**Ambito di riduzione del traffico**")**, fino al rientro nella norma del parametro PM10 al di sotto della media giornaliera di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e, comunque, per almeno due giorni lavorativi; a tal fine si precisa che il rientro nella norma del parametro PM10 si ha quando la media giornaliera di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> non viene superata per almeno due giorni consecutivi;
14. Di estendere la medesima misura di cui al precedente **punto 13** al caso in cui, a prescindere dalle previsioni effettuate da ARPA Umbria, si sia verificato il superamento dei limiti di concentrazione di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per sei giorni consecutivi, fino al rientro nella norma del parametro PM10, al di sotto della media giornaliera di 50 microgrammi/m<sup>3</sup>; a tal fine si precisa che il rientro nella norma del parametro PM10 si ha quando la media giornaliera di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> non viene superata per almeno due giorni consecutivi;
15. Il Comando di Polizia Municipale, qualora ne ricorra l'effettiva necessità, fermo restando le

disposizioni della presente Ordinanza, potrà adottare, all'occorrenza, ulteriori provvedimenti collaterali ed integrativi in materia di circolazione, al fine di assicurare la fluidità dei flussi veicolari e pedonali ed anche al fine di prevenire e risolvere eventuali ingorghi della circolazione;

16. Nei periodi di emergenza così come definiti nei precedenti **punti 13 e 14**, fermo restando i divieti espressamente previsti dalla legge, è vietata l'accensione di fuochi all'aperto nell'intero territorio comunale;

17. Sono **esclusi** dalle limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:

- veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
- veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495;
- veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico – sanitario;
- veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
- veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile; veicoli dei dipendenti delle Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza, nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive Aziende dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
- veicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti), veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- veicoli del servizio postale;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con

attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;

- macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.), nonché mezzi adibiti a trasporto merci e materiali in opera per lavori in corso presso cantieri;
- veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
- veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
- veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
- veicoli utilizzati da lavoratori che svolgono attività in più plessi e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze gli stessi dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal responsabile di riferimento attestante l'orario e il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;
- autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
- veicoli diretti alle farmacie per l'acquisto di medicinali o presidi medici prescritti con relativa ricetta medica;
- veicoli utilizzati dai ministri di culto per raggiungere i luoghi interessati da funzioni o celebrazioni religiose;
- veicoli in uscita dalla sede o dal luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto che conduce al punto di dimora e/o di residenza, comprovata da relativa documentazione;
- veicoli provenienti dalle scuole materne, dagli asili nido, dalle scuole elementari e medie a tempo pieno;
- le disposizioni di cui al **punto 1** del presente provvedimento, relative alle giornate programmate di chiusura del traffico, non si applicano nelle giornate del 1 e 2 novembre, 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, Festività della Madonna del Pianto, 24 gennaio, Fiera di San Feliciano, Pasqua e lunedì dell'Angelo, qualora ricorrano nel periodo di validità del presente provvedimento, in occasione delle giornate programmate per lo svolgimento delle selezioni presso la caserma militare Gonzaga di viale Mezzetti (Centro Nazionale di Reclutazione dell'Esercito), sulla base dei relativi elenchi che verranno inviati dal Centro stesso, in occasione delle giornate previste per lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sant'Eraclio, limitatamente alla sola fascia oraria pomeridiana e per la partecipazione ad eventi di interesse regionale e nazionale o comunque di particolare rilevanza adottando un ulteriore provvedimento;

17.a Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti **punti 4, 5 e 6** i veicoli dei residenti, nell'ambito urbano circoscritto dai relativi perimetri, solamente al di fuori dei giorni e delle fasce orarie di vigenza dei divieti previsti nei precedenti **punti 1, 13 e 14**;

#### INVITA

18. Tutti i titolari di impianti termici alimentati a combustibili gassosi a ridurre i valori massimi delle temperature ambiente di almeno 1 °C uniformandosi, secondo le varie classificazioni

degli edifici sopra specificate, alle indicazioni disposte al precedente **punto 9**;

19. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione inquinanti in atmosfera;
20. La popolazione ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito specificate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni inquinanti in atmosfera:
  - a) durante i giorni festivi del periodo novembre – marzo a non utilizzare il trasporto veicolare privato nel centro storico di Foligno e a limitarne l'utilizzo in tutta l'area urbana;
  - b) rispettare gli orari di accensione degli impianti termici;
  - c) rispettare rigorosamente le disposizioni relative ai controlli periodici degli impianti termici;
  - d) dotare i radiatori di regolatori termostatici;
  - e) preferire la bicicletta agli altri mezzi di trasporto a motore;
  - f) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego dei propri autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentato a benzina o diesel, e dei propri motoveicoli e ciclomotori;
  - g) mantenere l'efficienza dei propri autoveicoli sottoponendoli a verifiche periodiche agli scarichi, con particolare riferimento a quelli non catalizzati, verificando anche la corretta pressione dei pneumatici;
  - h) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per contribuire alla diminuzione dei veicoli circolanti;
  - i) adottare idonei comportamenti alla guida tenendo una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
  - j) preferire, nell'acquisto di automobili nuove, quelle costruite con criteri volti alla riduzione degli inquinanti;
21. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza si consiglia di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti le suddette deroghe di cui al **punto 17**, in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

#### INCARICA

22. L'Area Lavori Pubblici della predisposizione e dell'apposizione della segnaletica stradale e dei relativi sbarramenti e della realizzazione degli interventi tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni della presente Ordinanza, inerenti la disciplina della circolazione stradale, secondo le modalità e le forme previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione;
23. Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze di polizia del controllo circa il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
24. Il personale del Servizio Ambiente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di segnalare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, via posta elettronica, la condizione per la quale gli stessi dovranno immediatamente attuare le disposizioni di cui ai punti 13 e 14 del presente provvedimento, senza ulteriore necessità di disposizioni in merito al fine di garantire una maggiore tempestività di attuazione delle misure di emergenza previste; medesima comunicazione a mezzo posta elettronica sarà inviata al Sindaco al fine di valutare eventuali diversi provvedimenti, nonché all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Stampa al fine di dare adeguata informazione alla cittadinanza;

#### AVVISA

25. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti 1,3,4,5,13 e 14** comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 164,00 a Euro 664,00, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e delle relative sanzioni accessorie previste in caso di reiterazione della violazione nel biennio;
26. L'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 12** della presente Ordinanza è punita ai sensi della specifica disposizione di cui all'art. 157, comma 2, 7/bis e 8 del D.Lgs.

30/04/1992 nr. 285 (Codice della Strada);

26. 1 L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 7 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 a Euro 169,00, prevista ai sensi delle specifiche disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii;

27. L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni di Legge in materia, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi delle disposizioni del Regolamento comunale delle sanzioni amministrative (adottato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 22/01/2004) in relazione all'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

#### **RAPPRESENTA**

28. Ulteriori misure di contenimento delle emissioni conseguiranno all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in materia di traffico urbano e mobilità.

29. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica secondo tempi e modalità previste dalla legge.

30. Il presente provvedimento è modificativo e integrativo delle ordinanze nr. 675 del 29/12/2014 e nr. 12 del 27/01/2015 e ss.mm. i cui contenuti vengono richiamate, e ne sostituisce integralmente il dispositivo ordinatorio.

#### **DISPONE**

31. la revoca dell'ordinanza 631 del 2/12/2011, prot. 62412, dando atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente i precedenti emessi dal Comune di Foligno in materia di tutela della qualità dell'aria e controllo dell'inquinamento atmosferico;

32. Di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Foligno, i mezzi di stampa locale e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza dei contenuti;

33. L'invio del presente atto a:

- Comando Polizia Municipale - SEDE
- Area Governo del Territorio – Servizio Ambiente - SEDE
- Area Lavori Pubblici – SEDE
- Ufficio Stampa - SEDE
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE
- ANAS - Compartimento di Perugia. - Via XX Settembre, 33 - PERUGIA
  - Comando Compagnia Carabinieri – Via Garibaldi – FOLIGNO
  - Regione Carabinieri Forestale Stazione di Foligno - FOLIGNO
- Commissariato di P.S. – Via Garibaldi - FOLIGNO
- Comando Polizia Stradale – Via Garibaldi - FOLIGNO
- Comando Guardia di Finanza – Via Dell'Artigianato - FOLIGNO
- Comando Vigili Del Fuoco – Via Romana Vecchia - FOLIGNO
- Emergenza Sanitaria Servizio 118 – c/o Ospedale di Via M. Arcamone - FOLIGNO
- Pubblica Assistenza Croce Bianca – Via Campo Senago - FOLIGNO
- V.U.S. S.p.A. Via Busetti 38 - SPOLETO
- BUS Italia – Via Santocchia n° 84 – S. Eraclio - FOLIGNO
- Regione Umbria, P.zza Partigiani,1 - PERUGIA
- Provincia di Perugia, P.zza Italia, 1 - PERUGIA
- ARPA – Dip. Prov. di Perugia – Distretto di Foligno – Loc. Portoni – S. Eraclio – FOLIGNO
- Centro di Reclutamento dell'Esercito, Viale Mezzetti - FOLIGNO

IL SINDACO  
DOTT. NANDO MISMETTI

FIRMATO DIGITALMENTE